

Scat. 16473/16

Scat. 10433



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57340/14 RGACC decisa con lettura di dispositivo e motivazione all'udienza del 5 settembre 2016 e vertente

tra

- **CLEMENTELLI Susanna**, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Longo, giusta delega a margine del ricorso e domiciliata nel suo studio, in Roma, alla Via Dardanelli n. 15;

- RICORRENTE -

e

- **Città metropolitana di Roma Capitale**, già Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in (00187) Roma alla Via IV Novembre n.119/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Eletta Albanese;

- RESISTENTE -

OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva.

CONCLUSIONI

All'udienza del 5 settembre 2016 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17/09/2014 la ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2743 del 05/06/2014 notificata in data 16/05/2014 recante richiesta di pagamento della complessiva somma di € 244,26, scaturita per il mancato pagamento della sanzione di cui al verbale di accertamento n. 78.731B del 11/02/2010 redatto dalla Polizia Municipale I° Gruppo e asseritamente notificato ex art. 140 c.p.c. per la violazione dell'art. 231 del D.Lgs 152/06 ss. in quanto "non avendo ottemperato all'invito a rimuovere oppure a manifestare la volontà di

*rimanere in possesso del ciclomotore tipo Piaggio Vespa targa DVF6, telaio V5N1T*0054825 constatato in sosta in presunto stato di abbandono in località Via L. Masi fe 8 ed essendo trascorsi gg. 30 dalla sua notifica, il mezzo è stato considerato cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 e.c. e pertanto demolito nei termini di legge";*

A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente deduceva la nullità della determinazione dirigenziale per inesistenza della notifica del verbale prodromico alla determinazione dirigenziale eccependo la mancata prova dell'effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, adempimento prescritto dal processo notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. e la mancata ricezione della seconda raccomandata perfezionativa della notifica; contestava inoltre la mancanza dei requisiti formali e sostanziali idonei per la sua emissione nonché la mancanza di chiarezza connessa alla funzione impositiva del provvedimento impugnato, tra cui la mancata sottoscrizione dell'atto.

Concludeva chiedendo: *"previa sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione, sia revocata la determinazione e annullato il verbale; nonché la contravvenzione e/o l'infrazione, in accoglimento dei motivi dettati, per 1) mancata notifica del verbale sotteso alla determinazione, 2) mancanza dei requisiti fondamentali della determinazione dirigenziale. Con relativa condanna dell'Ente impositore alle spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Longo, antistatario."*

L'Amministrazione Provinciale si costituiva in giudizio con memoria difensiva deducendo che, in seguito alla presentazione del ricorso introduttivo, l'Amministrazione riesaminava il proprio operato consultando gli Enti che avevano partecipato al procedimento di emanazione del provvedimento opposto. Nel caso di specie, la Città Metropolitana, ha rilevato che la Polizia di Roma Capitale non aveva dato seguito a quanto sostenuto nella nota n. 168414 del 18/11/2013 (All.3), in risposta alla richiesta di trasmissione delle notifiche da parte della Provincia di Roma n. 127394 del 01/10/2013 (All. 4), ovvero non aveva più trasmesso i duplicati del modello 23/L, di cui, a dire della Polizia municipale, erano già stati interessati gli uffici postali competenti. Per quanto riguarda, dunque, la determinazione RU 2743, agli atti mancava la seconda cartolina prevista dall'art. 140 c.p.c. Veniva quindi inoltrato sollecito con nota n. 43351 del 31/03/2015 (All. 5) alla Polizia di Roma Capitale per la trasmissione della prova della notifica del verbale elevato contro la Sig.ra Clementelli, ma la Polizia Municipale rispondeva con nota n. VA2015/53266 del 16/04/2015 sostenendo che nel frattempo nulla era pervenuto (All. 6).



All'esito di tale istruttoria la Città Metropolitana provvedeva con Determinazione Dirigenziale R.U. 2405 del 03.06.15 alla revoca in autotutela del provvedimento opposto depositandone copia all'udienza del 8.06.15, richiamando i principi di cui alle Sezioni Unite della Cassazione (Ord. n. 458 del 13/01/2005 e Sent. n. 627 del 4/01/2008).

Concludeva, pertanto, chiedendo: *“la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese legali o, in alternativa, l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte virtualmente vincitrice ritenute eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”*

Disposto rinvio, previa verifica della documentazione prodotta la causa è stata quindi decisa con la lettura della motivazione unitamente al dispositivo.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'accertata ed intervenuta revoca in autotutela del provvedimento opposto determina la cessazione della materia del contendere (intesa come verifica della sopravvenuta assenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e, precipuamente, della carenza di interesse ad agire e contraddire), ritenendo che la valenza assorbente e prevalente di tale circostanza, renda superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni articolate.

E' altresì evidente, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non possa per ciò solo assolvere l'Amministrazione opposta dalle inevitabili conseguenze processuali determinate dalla soccombenza virtuale, occorrendo pertanto procedere al regolamento delle spese di giudizio tra il ricorrente e l'Amministrazione regionale in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr. Corte Cass. II sez. 14.4.1995 n. 4278), non avendo costituito tale questione oggetto di accordo conciliativo, nonostante l'Amministrazione opposta, abbia, con tempestività compatibile con l'instaurato giudizio, adottato il provvedimento in autotutela di annullamento della sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione, deduzione o istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara cessata la materia del contendere tra la Sig.ra Susanna Clementelli e Città metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma;
- b)- condanna l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 630,00 per compensi, euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e CpA da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Longo dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 settembre 2016

IL GIUDICE



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
ROMA, 5.9.16
CANCELLERIA


ESTRATTO D'ATTO
AUTENTICATO